

Istruzioni operative per l'invio dei dati retributivi per erogazione delle prestazioni di temporanea inabilità al lavoro

Agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nei casi di infortunio (art. 2 d.p.r. 1124/1965) o malattia professionale (art. 3 d.p.r. 1124/1965) che comportino l'inabilità temporanea assoluta dal lavoro viene corrisposta una indennità giornaliera nella misura del 75 per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo/licenza (art. 68 d.p.r. 1124/1965).

Ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell'art. 118 d.p.r. 1124/1965 (personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima), il datore di lavoro deve comunicare alla competente Sede Inail, la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 30 giorni precedenti lo sbarco con la specifica degli elementi retributivi richiesti indicando anche l'eventuale posizione particolare del marittimo (CRL, Comandata).

La comunicazione dei dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione giornaliera base per il calcolo della indennità di temporanea può essere inviata con modalità telematica compilando l'apposita sezione "Dati Retributivi" in sede di invio della denuncia/comunicazione di infortunio; oppure inviando tramite Pec, alla sede Inail competente alla trattazione del caso denunciato, il modulo "Estratto paga lavoratori marittimi" – Mod. 01 Ret/Nav - disponibile sul [portale istituzionale](#).

1.1 Determinazione base imponibile. Normativa

La retribuzione comunicata dal datore di lavoro all'Istituto ai fini dell'erogazione delle prestazioni costituisce la c.d. base imponibile da determinarsi in osservanza della normativa di cui al d.p.r. 1124/1965 e al d.lgs. n. 314/1997

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile per il calcolo delle prestazioni dovute, si richiama in primo luogo il principio di onnicomprensività della retribuzione, formulato dall'art. 48 d.p.r. n. 917/1986 T.U.I.R., in base al quale nella denuncia delle retribuzioni vanno indicate tutte le somme percepite dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento, in relazione al rapporto di lavoro – salvo le voci escluse espressamente dalla legge (art. 29 c. 4 d.p.r. 1124/1965).

L'art. 29 del d.p.r. 1124/1965, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997 definisce redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46 c. 1 del T.U.I.R. citato, maturati nel periodo di riferimento. Pertanto concorrono a determinare la base imponibile soltanto gli elementi contributivi connessi ad attività lavorative svolte nel periodo di riferimento (30 giorni precedenti lo sbarco).

Nel caso in cui vengano corrisposte, in corrispondenza dello sbarco del marittimo, degli emolumenti retributivi relativi ad un arco temporale superiore a 30 giorni, gli stessi vanno rapportati a quanto maturato effettivamente nei trenta giorni lavorativi precedenti lo sbarco.

La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile effettivamente corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco (art. 68 d.p.r. 1124/1965). Nel caso in cui il marittimo abbia lavorato per un periodo inferiore ai trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese.

1.2 Retribuzione effettiva

E' costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 T.U.I.R. e 29 d.p.r. 1124/1965.

La retribuzione effettiva comprende gli **elementi fissi** della retribuzione quali: paga base conglobata (costituita dalla paga base, dalla contingenza, e dall'EDR), scatti di anzianità, integrazione aziendale fissa, ratei di 13^a e 14^a e gli **elementi variabili** quali: indennità di navigazione, indennità di cisterna, compenso per lavoro straordinario, riposi compensativi, assegni e bonus ad personam, ecc..

Deve essere eguagliata agli importi minimi stabiliti da leggi e contratti, nei casi in cui la retribuzione effettiva risulti inferiore a detti importi minimi.

1.3 Retribuzioni convenzionali

In ambito marittimo le retribuzioni convenzionali si utilizzano esclusivamente per il personale imbarcato nel settore della pesca marittima (art. 32 d.p.r. 1124/1965).

Le retribuzioni convenzionali sono stabilite da apposito decreto ministeriale ed aggiornate sulla base dei rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle rappresentanze della categoria¹.

1.4 Minimale contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera

La retribuzione da assumere come base per il calcolo delle prestazioni di temporanea inabilità non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo. (d.l. 33819/89 conv. l. 389/1989).

La retribuzione minima imponibile deve essere quindi adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera annualmente rivalutato in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat².

¹ A seguito della sottoscrizione, in data 16/12/2014, dell'ipotesi di accordo di Contratto collettivo Nazionale sono state aggiornate per gli anni 2015/2016 le Tabelle delle retribuzioni convenzionali che costituiscono base per il calcolo delle prestazioni economiche dell' Istituto (cfr. circ. Inail n. 7/2016 p.4.3)

² Per l'anno 2016 il minimale di retribuzione giornaliera non può essere inferiore a € 1.239,68 mensili (cfr. circ. Inail n. 7/2016)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO - Mod. 01 Ret/Nav

“ESTRATTO PAGA LAVORATORI MARITTIMI”

Il nuovo modulo – Mod. 01 Ret/Nav - contenente i dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera, da utilizzare per il calcolo della indennità di temporanea inabilità al lavoro, deve essere compilato dal datore di lavoro per tutto il *personale marittimo*, ad eccezione delle categorie per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali ai sensi dell’art. 118 42 d.p.r. 1124/1965 (personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima).

La retribuzione è computata su base mensile/mensilizzata.

Nel caso in cui il marittimo abbia lavorato per un periodo inferiore ai trenta giorni, gli elementi fissi della retribuzione vanno rapportati al mese. Gli elementi variabili della retribuzione devono invece essere indicati nei valori effettivamente corrisposti.

Si elencano di seguito alcune specifiche sugli elementi inseriti nei rispettivi importi:

- **Importo elementi fissi**

In tale campo va riportata la somma dei seguenti elementi (rapportati al mese nel caso in cui il marittimo abbia lavorato per un periodo inferiore ai 30 giorni):

- a) *Paga base conglobata*: con l’accordo 5 agosto 1999 sono state accorpate le voci retributive di paga base, contingenza e E.D.R. di cui al protocollo interconfederale del 31 luglio 1992;
- b) *Scatti di anzianità*: elemento retributivo che si matura ogni 2 anni di effettiva navigazione per i marittimi in turno particolare e turno generale e ogni 2 anni di anzianità aziendale per marittimi in C.R.L.³;
- c) *Rateo tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive (gratifica natalizia e pasquale)*: i ratei di tredicesima o di altra mensilità aggiuntiva (ad es. quattordicesima) si riferiscono ciascuno al valore di un dodicesimo degli importi annuali delle gratifiche;
- d) *Integrazione aziendale fissa e altre voci retributive fisse, corrisposte con continuità, espressamente previste dai contratti*

³ Al personale in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro, viene garantita la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo del marittimo. Tale personale usufruisce a terra, dopo lo sbarco, delle ferie e dei riposi compensativi maturati a bordo e percepisce per tutto il corrispondente periodo una regolare retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

- **Variazione della retribuzione intervenuta nei 30 giorni precedenti la data dello sbarco**

Il campo va compilato nel caso siano presenti variazioni della parte fissa di retribuzione imponibile, dovute a cambio di qualifica, rinnovo contrattuale, ecc., intervenute nei 30 giorni precedenti la data dello sbarco.

Deve essere riportato l'intero importo degli elementi fissi variati della retribuzione imponibile e la data da cui è intervenuta la variazione.

- **Elementi aggiuntivi della retribuzione riferiti ai 30 giorni precedenti la data dello sbarco**

In tali campi vanno riportati i compensi diversi dal salario ordinario corrisposti dal datore di lavoro nei 30 giorni precedenti lo sbarco. In caso di imbarco inferiore al mese indicare i valori effettivamente corrisposti. Si riportano indicativamente alcune voci:

- a) *Indennità di navigazione e cisterna da esporre al 50% (d.lgs. 314/1997)*: tale campo non va compilato in caso di personale assicurato con PAN /tipo certificato "Comandata";
- b) *Altri elementi contributivi connessi ad attività svolte nel periodo di riferimento* : eventuali voci variabili effettivamente maturate e corrisposte nel periodo di riferimento (es: indennità di rappresentanza per comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi fino a 3000 T.S.L, la parte eccedente la quota esente della panatica per i marittimi a terra ecc.) escluse le voci individuate dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997;
- c) *Elementi retributivi individuali*: assegni ad personam e bonus individuali presi in considerazione per la frazione maturata nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
- d) *Compenso festività nazionali*: indicare l'importo del compenso e il numero dei giorni
- e) *Riposi compensativi e rateo ferie non usufruite*: indennità sostitutive per riposi compensativi non goduti e per ratei di ferie maturati e non goduti. Indicare l'importo delle indennità e il numero dei giorni.
- f) *Lavoro straordinario*: compenso e numero di ore per prestazioni remunerate come ore straordinarie

- **Calcolo della retribuzione media giornaliera**

La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile effettivamente corrisposta all'assistito nei trenta giorni precedenti lo sbarco (art. 68 d.p.r. 1124/1965).